

- Nuova proroga per i trasporti eccezionali
 - Tempi di guida: come si calcola la sanzione
 - Violazioni della 298/74: i possibili ricorsi
 - Il calcolo dei premi Inail per il 2022
- Bonus di 200 euro per i dipendenti
 - La proroga dell'Ape Sociale
 - La proroga della sorveglianza sanitaria
 - ISA: il periodo d'imposta 2021



NUOVA PROROGA PER I TRASPORTI ECCEZIONALI

Ministero dell'Interno. Circolare del 31.05.2022

Con questa circolare, il ministero dell'Interno ha aggiornato le scadenze previste per i trasporti eccezionali con massa fino a 108 ton, effettuati con complessi di veicoli a 8 assi che, fino all'entrata in vigore delle nuove linee guida e, comunque,

non oltre il 31 luglio, sono sottoposte alla disciplina di cui all'art. 10 cds (che continua ad applicarsi) e alla facoltà di utilizzare le autorizzazioni per i trasporti eccezionali fino a 108 ton rilasciate entro il 20 dicembre 2021.



TEMPI DI GUIDA: COME SI CALCOLA LA SANZIONE

Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nota INL n. 1076 del 24.05.2022

Con questa nota, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Direzione Centrale coordinamento giuridico) ha chiarito le modalità di calcolo della sanzione prevista dal codice della strada (art. 174 cds comma 14), per l'impresa di autotrasporto che, nell'esecuzione dei trasporti, non osservi le disposizioni contenute nel regolamento UE 561/06, ovvero non tenga i documenti prescritti o li conservi scaduti, incompleti o alterati.

La norma prevede quale sanzione il pagamento di una somma da euro 333 a 1.331 per ciascun dipendente a cui la violazione si riferisce e, secondo un orientamento del ministero del Lavoro del 2 agosto 2010, si applica a ogni dipendente coinvolto e per ciascuna violazione riscontrata, anche se nell'ambito della medesima fattispecie di illecito. Nel 2020, dopo una serie di ricorsi sul punto, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 10327/2020 si è pronunciata in contrasto con l'indirizzo prevalente del Ministero del Lavoro, sostenendo che poiché il codice della strada all'art 174,

comma 14 «sanziona un deficit organizzativo, è ragionevole che il legislatore abbia deciso di sanzionare unitariamente la condotta, semmai differenziandola, per il differente disvalore che essa assume in relazione alla pluralità dei lavoratori coinvolti, esclusivamente con riguardo al numero dei conducenti», non rilevando quindi il numero delle violazioni riscontrate. Ciò anche in considerazione della norma (art. 19 del Regolamento 561/2006) che prevede che «nessuna infrazione del presente regolamento e del regolamento (UE) 165/2014 è soggetta a più d'una sanzione o procedura».

Pertanto, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato indicazione agli Ispettorati territoriali affinché si adeguino all'orientamento della Cassazione, applicando nei casi concreti la sanzione in relazione solamente all'effettivo numero di lavoratori coinvolti nella violazione, senza tener conto invece del numero delle infrazioni riscontrate per ciascun conducente.



VIOLAZIONI DELLA 298/74: I POSSIBILI RICORSI

Parere del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 3.05.2022

Con questo parere, il ministero dell'Interno si è pronunciato sull'applicazione del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni in materia di autotrasporto, con particolare riferimento all'esercizio abusivo della professione (26 e 46 legge 298/1974), al cabotaggio irregolare e all'assenza della prova documentale del trasporto internazionale (46 bis e 46 ter legge 298/1974).

L'intervento del ministero muove da un parere del Consiglio di Stato (n. 1557/2018) sull'applicazione delle sanzioni relative al distacco dei lavoratori in una prestazione di servizi, che visto il richiamo all'art 207 cds, sul pagamento

immediato nelle mani dell'agente per le infrazioni commesse alla guida di un veicolo immatricolato all'estero, poneva il problema se fosse estensibile tale modalità anche ai ricorsi per le infrazioni alla normativa sull'autotrasporto. La risposta che emerge dalla circolare chiarisce che, rispetto alle violazioni riferite alla legge 298/1974, è possibile presentare scritti difensivi al Prefetto, il quale valuta l'applicabilità del fermo cautelare ai sensi dell'art. 207 cds e la legittimità della sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 cds, contestabile con ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.



IL CALCOLO DEI PREMI INAIL PER IL 2022

INAIL. Circolare n. 21 del 16.05.2022

Con questa circolare, l'Inail ha fissato i minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi, validi per il corrente anno.

La retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto, mensilmente, di due elementi:

1. delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale;
2. dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'Istat – minimale di retribuzione giornaliera.

Il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è considerare l'importo più elevato tra quello contrattuale e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera.

Il tasso di inflazione registrato dall'Istat nel 2021 ammonta all'1,9%, per cui il nuovo minimale di retribuzione giornaliera è pari a 49,91 euro, corrispondenti al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2022 di euro 525,38 mensili. Pertanto, le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti adeguati, se inferiori, a euro 49,91. Rapportato su base mensile, a 26 giorni, il limite minimo è di 1.297,66 euro.

Nell'ipotesi di impresa familiare si prevede che per il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, l'imponibile giornaliero ammonti a 58,40 euro (1.460,07 euro su base mensile).

Per i lavoratori part-time, l'Inail specifica che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei premi, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per

le ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro.

Su un orario di 40 ore settimanali, la retribuzione minima oraria del 2022 è pari a euro 7,49 (49,91 x 6 giorni: 40 ore).

Per i dirigenti, inoltre, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L'importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.

L'imponibile, dal 1.1.2021, è il seguente:

- retribuzione convenzionale oraria: 13,50 euro
- retribuzione convenzionale giornaliera: 108,02 euro
- retribuzione convenzionale mensile: 2.700,43 euro

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale, il calcolo va fatto con riferimento all'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

È prevista anche una retribuzione di ragguglio da applicare a familiari, soci e associati che non percepiscono una retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguglio è pari al minimale di rendita. Dal 1° gennaio 2021, l'imponibile giornaliero (euro 17.448,90: 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

- importo giornaliero: 58,16 euro
- importo mensile: 1.454,08 euro.

Per gli artigiani, quando sono dovuti i premi speciali unitari, il reddito imponibile giornaliero è pari a 49,91 euro mentre quello annuale ammonta a 14.973,00 euro. I premi minimi annuali a persona per ciascuna delle classi di rischio della gestione artigiani sono indicati nella seconda sezione della nota.



BONUS DI 200 EURO PER I DIPENDENTI

Decreto Aiuti, entrato in vigore il 18.05.2022

Con questo decreto, è stato introdotto un bonus in favore dei lavoratori dipendenti, per un importo pari a 200 euro. Ne avranno diritto i lavoratori dipendenti che entro il mese di aprile 2022 abbiano beneficiato, per almeno una mensilità, tra gennaio 2022 e aprile 2022, dell'esonero contributivo che ha ridotto i contributi a carico dei lavoratori di una percentuale dello 0,80% e che quindi, disponevano di una retribuzione lorda non superiore a 2692 euro per ciascun mese.

La riduzione risulta dalla busta paga alla voce «riduzione 0,80%» ed è visibile solo a partire dalle buste paga di aprile (con emissione a maggio di quest'anno). Qualora il lavoratore

abbia beneficiato di questo esonero, automaticamente matura il diritto al bonus, nella mensilità di luglio 2022, senza obbligo di presentare alcuna domanda, ma solo una dichiarazione firmata in cui afferma di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o percettore di reddito di cittadinanza depositata al proprio datore di lavoro.

Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

IL TUO FORNITORE DI SERVIZI E SOLUZIONI

RIMBORSO IVA E ACCISE | PEDAGGI E TUNNEL | SALARIO MINIMO | PRENOTAZIONI TRAGHETTI E TRENI | CARTE CARBURANTE

VIALTIS è un gruppo indipendente dedicato esclusivamente alle società di trasporto internazionale.

Dal 1982 abbiamo sviluppato rapporti commerciali di lunga data con piccoli e grandi trasportatori in tutta Europa.





LA PROROGA DELL'APE SOCIALE

INPS. Circolare n. 62 del 25.05.2022

Con questa circolare, l'Inps ha fornito istruzioni applicative sulla proroga della cd Ape sociale fino al prossimo 31 dicembre a beneficio anche del conducente di veicoli pesanti che, nel corso dell'anno, abbia maturato tutti i requisiti e le condizioni previste dalle norme istitutive e in particolare: l'età anagrafica (almeno 63 anni); e, al momento della decorrenza dell'indennità, il possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e lo svolgimento della professione da almeno 7 anni negli ultimi 10 (ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7).

L'Inps informa che i modelli di domanda da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l'accesso al beneficio, sono reperibili sul sito www.inps.it accedendo a: "Prestazioni e Servizi" > "Prestazioni" > "Ape Sociale-Anticipo pensionistico" > "Accedi al servizio". Inoltre, per la categoria dei lavoratori gravosi che intendono accedere all'APE sociale, dal 1° gennaio 2022 sono reperibili sullo stesso sito, nella sezione "Prestazioni e servizi" > "Moduli", i nuovi modelli di attestazione (in particolare, il modello AP148, denominato Attestazione datore di lavoro per la richiesta dell'APE Sociale (in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234).


La circolare riferendosi al messaggio Inps 274/2022, sulla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, precisa che può essere presentata entro i termini di scadenza 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022. Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2022 sono tardive e verranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini, dovessero residuare delle risorse finanziarie.

I termini entro i quali l'Istituto deve comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni già presentate entro il 31 marzo 2022;

15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



GASOLIO EURO/000L	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
	1514	1545	1511	1546	1526	1549

31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno. L'APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all'estero; in ogni caso, la decorrenza del trattamento non potrà essere anteriore al 1° febbraio 2022 e dipenderà, oltre che dall'avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Inoltre, l'Inps ribadisce che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

LA FEBBRE DEL GASOLIO

rilevazione del 10.06.2022



LA PROROGA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Legge n. 52 del 19.05.2022

Con questa legge sono stati prorogati fino al 31 luglio prossimo, i termini delle disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2.

I datori di lavoro pubblici e privati, non obbligati alla nomina

del medico competente, possono, sino alla data del 31 luglio 2022, o nominarne uno o presentare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili, ai servizi territoriali dell'Inail attraverso l'apposito servizio online.



TAKING YOU FURTHER

YOUR
ONE STOP
SOLUTION
PROVIDER

ISA: IL PERIODO D'IMPOSTA 2021

Agenzia delle Entrate. Circolare n. 18/E del 25.05.2022

Con questa circolare, con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), si fa innanzi tutto riferimento al decreto ministeriale (datato 29 aprile 2022) che ha integrato ulteriori fonti informative (Istat, Banca d'Italia, Cerved, Prometeia) e ha analizzato i dati relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla forza lavoro dipendente (INPS) e alle liquidazioni periodiche IVA, predisponendo appositi correttivi, da applicare sia all'analisi degli indicatori elementari di affidabilità, sia di anomalia. I correttivi sono commisurati all'entità di vari fattori: contrazione della domanda con analisi dei corrispettivi telematici articolata per territori; caduta dei Ricavi/Compensi dichiarati dal singolo contribuente nel periodo di imposta di applicazione; contrazione della produttività settoriale in ipotesi di invarianza dei costi; riduzione della forza lavoro dipendente nel settore rispetto al precedente periodo d'imposta 2019.

In riferimento alla valutazione della caduta dei Ricavi/Compensi, la circolare precisa, inoltre, che si è tenuto conto dell'incremento dei prezzi al consumo registrati nel 2021 soprattutto delle materie prime e della modifica del coefficiente individuale. Sono poi state introdotte nuove cause di esclusione relative ai contribuenti che abbiano subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019; o ancora abbiano aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019; esercitino, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività.

Tali contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sulla base delle nuove cause sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dai relativi modelli e non possono accedere ai relativi benefici premiali.

La modulistica ISA 2022 permane anche quest'anno suddivisa in Istruzioni Parte generale e istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).

Nella parte Istruzioni quadro A - Personale, contenente informazioni relative al personale addetto all'attività, l'Agenzia

chiarisce che, relativamente ad attività svolte in forma di lavoro autonomo, nulla cambia e, pertanto, nei righe da A01 ad A03, deve essere indicato il numero delle giornate retribuite al netto delle giornate non "effettivamente lavorate" per effetto del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) o ad altri istituti simili. Nella parte quadri F e H, i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito del COVID-19, non devono essere indicati e non assumono rilevanza nemmeno ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente su cui applicare gli ISA. Nuovo invece il modello CG61U, relativo alle "Deduzioni forfetarie art. 66, comma 4 del T.U.I.R." per gli intermediari e i rappresentanti di commercio. Inoltre, è previsto un apposito quadro E - Dati per la revisione, con ulteriori informazioni, non rilevanti ai fini del calcolo ma utili per le attività di analisi.

La Circolare ribadisce che anche per gli ISA occorre procedere all'acquisizione delle "variabili precalcolate" con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e che i contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA potranno evitare l'acquisizione dei dati "precalcolati" e procedere alla sola compilazione del modello. L'Agenzia segnala inoltre l'aggiornamento degli elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti che il soggetto delegato deve indicare nella comunicazione telematica presentata attraverso il servizio Entratel. Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale avviene con il software «Il tuo ISA 2022», sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d'imposta 2021 e dei «dati precalcolati», forniti dall'Agenzia delle Entrate al contribuente o su richiesta all'intermediario.

La Circolare indica anche le condizioni necessarie per l'accesso ai benefici premiali previsti per il periodo d'imposta 2021, confermando i criteri e il doppio binario, in base al quale è ammesso accedere ai benefici sia ottenendo un punteggio idoneo nell'annualità di applicazione dell'ISA, sia, alternativamente, valutando la media dei punteggi dell'anno di applicazione e di quello precedente.



CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,5940	0,0400	0,1070	0,0510	0,0210	0,2910	0,1250	1,8790	1,0290	0,2050	3,1130
60.000	0,4330	0,5940	0,0400	0,1070	0,0340	0,0140	0,1940	0,1250	1,5410	0,6860	0,1370	2,3640
80.000	0,3250	0,5940	0,0400	0,1070	0,0260	0,0110	0,1460	0,1250	1,3740	0,5140	0,1030	1,9910
100.000	0,2600	0,5940	0,0400	0,1070	0,0210	0,0080	0,1170	0,1250	1,2720	0,4110	0,0820	1,7650



CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,5560	0,0400	0,1070	0,0770	0,0590	0,3690	0,1340	2,1420	1,1830	0,2050	3,5300
60.000	0,5330	0,5560	0,0400	0,1070	0,0510	0,0390	0,2460	0,1340	1,7060	0,7890	0,1370	2,6320
80.000	0,4000	0,5560	0,0400	0,1070	0,0390	0,0290	0,1840	0,1340	1,4890	0,5920	0,1030	2,1840
100.000	0,3200	0,5560	0,0400	0,1070	0,0310	0,0240	0,1480	0,1340	1,3600	0,4730	0,0820	1,9150

COSTI DI GESTIONE MAGGIO 2022

Il mese oggetto di analisi ha nuovamente presentato un forte incremento del prezzo dei carburanti dopo un'iniziale fase caratterizzata da diverse variazioni, sia rialziste che ribassiste, registrate in un arco temporale comunque ristretto. Il risultato finale di tale periodo di grande volatilità è stato quello di osservare un aumento sia in termini assoluti che di media ponderata con i consueti negativi riflessi sui costi dell'autotrasporto. In tale contesto di guerra e forte speculazione si auspica che trovi presto concreta e completa definizione l'intervento governativo previsto per ridurre gli impatti del costo del carburante sulle imprese di trasporto. Le altre voci di costo appaiono stabili.